

Bruxelles, 5.8.2016 COM(2016) 497 final

2016/0245 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica di Polonia a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IT IT

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito la "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare qualsiasi Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di tale direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione l'8 febbraio 2016, la Polonia ha chiesto una proroga della deroga all'articolo 168 della direttiva IVA per continuare a limitare il diritto di detrarre l'imposta pagata a monte sulle spese connesse ad alcuni veicoli a motore. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera del 6 giugno 2016 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Polonia. Con lettera dell'8 giugno 2016 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'articolo 168 della direttiva IVA stabilisce che un soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA addebitata su acquisti impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva prevede che l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per uso privato costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso, qualora detto bene abbia dato diritto ad una detrazione dell'IVA.

Questo sistema consente il recupero dell'IVA inizialmente detratta in relazione all'uso privato.

Nel caso dei veicoli a motore tale sistema può essere di difficile applicazione per una serie di ragioni, in primo luogo perché è difficile stabilire accuratamente la ripartizione fra uso privato e uso professionale. La tenuta di iscrizioni contabili comporta un onere aggiuntivo per l'impresa e per l'amministrazione che devono tenerle aggiornate e controllarle. Il numero di veicoli interessati fa sì che anche una sola evasione di modesta entità possa gonfiarsi fino a raggiungere importi consistenti.

La limitazione della percentuale richiesta è pari al 50%, in base a una valutazione della stessa Polonia e, ai sensi della proposta, dovrebbe essere riesaminata ad ogni domanda di proroga della Polonia oltre il 2019.

In forza della decisione di esecuzione 2013/805/UE del Consiglio¹, la Polonia è attualmente autorizzata a limitare al 50% il diritto di detrarre l'IVA per l'acquisto, l'acquisto intracomunitario, l'importazione, il noleggio o leasing o altri accordi analoghi riguardanti taluni veicoli a motore diversi dalle autovetture, fino ad un massimo di 6 000 PLN. La suddetta decisione scade il 31 dicembre 2016.

La Polonia ha comunicato che i motivi della presente domanda di deroga non sono cambiati e sono analoghi a quelli descritti nella richiesta precedente. La domanda di deroga è volta a prorogare il regime previsto dalla citata decisione del Consiglio.

La limitazione si applicherebbe solo ai veicoli a motore che non sono usati esclusivamente a fini professionali e alle spese relative a tali veicoli.

La presente deroga implica anche la parziale limitazione del diritto di detrarre il 50% dell'imposta pagata a monte sull'acquisto di carburante per gli autoveicoli che rientrano nel

-

Decisione di esecuzione 2013/805/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 51).

campo di applicazione della deroga e su altre spese di funzionamento, comprese la riparazione e la manutenzione dei veicoli, nonché sulle spese relative a cessioni o prestazioni effettuate in relazione ai veicoli e al loro uso, comprese le spese di eventuali alterazioni o assemblaggio di parti di tali veicoli (ad eccezione delle spese di eventuali alterazioni o assemblaggio di parti di tali veicoli che sono utilizzati esclusivamente per scopi professionali, ad esempio il montaggio di un tassametro).

La Polonia ha comunicato che i veicoli a motore interessati da tale deroga, in ragione delle loro caratteristiche, possono essere anche facilmente utilizzati per scopi non professionali.

Alcuni tipi di veicoli a motore sono esclusi da tale limitazione e sarebbero quindi soggetti alle regole normali, in particolare tutti i veicoli con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente, e con un peso massimo totale superiore a 3 500 chilogrammi. Ciò limita il campo d'applicazione principalmente ad autovetture, furgoni, camionette e motociclette. La deroga non interesserebbe neppure i veicoli destinati esclusivamente alla rivendita o ad essere messi a disposizione a titolo oneroso nel quadro di un contratto di noleggio, leasing o altri contratti di natura analoga, né i veicoli destinati al trasporto di almeno dieci persone, compreso il conducente.

La Polonia ha chiesto l'autorizzazione di continuare a limitare fino al 31 dicembre 2019 la detrazione iniziale ad una percentuale fissa, sollevando in questo modo le imprese dall'obbligo di contabilizzare l'IVA sull'uso privato. La deroga elimina l'obbligo di tenere una registrazione dettagliata del chilometraggio effettuato a fini privati per ciascun veicolo a motore e di contabilizzare ai fini dell'IVA l'uso privato degli stessi. La deroga va dunque considerata essenzialmente come misura di semplificazione del sistema per tutti gli interessati, che garantisce la riscossione di una quota dell'imposta che altrimenti avrebbe potuto essere evasa.

Secondo le informazioni fornite dalla Polonia, in media l'uso professionale delle autovetture aziendali ad uso promiscuo è ancora intorno al 50%. La proroga richiesta risulta quindi giustificata. Di norma, le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se la misura speciale è idonea ed efficace. Pertanto, qualsiasi proroga dovrebbe avere durata limitata per poter valutare se le condizioni sulle quali si basava la deroga sono ancora valide.

Si propone quindi che la presente decisione abbia effetto fino al 31 dicembre 2019 e che la Polonia, se prevede di chiedere una nuova proroga oltre tale data, sia invitata a presentare entro il 1° aprile 2019 una relazione che comprenda un esame della limitazione percentuale applicata.

La deroga non influirebbe, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'articolo 176 della direttiva 2006/112/CE prevede che il Consiglio stabilisca le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto alla detrazione in relazione ai veicoli a motore.

Nonostante le iniziative precedenti intese a stabilire norme sulle categorie di spesa che possono essere soggette a una limitazione sul diritto alla detrazione², tale deroga è opportuna in attesa di un'armonizzazione di tali norme a livello dell'UE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Considerata la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

• Proporzionalità

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia prevenire talune forme di evasione o elusione fiscale e semplificare la riscossione dell'IVA in un settore specifico.

Scelta dell'atto giuridico

Atto proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo.

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata ad un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Consultazioni dei portatori di interessi

La presente proposta si basa su una domanda presentata dalla Polonia e concerne solo questo Stato membro.

• Assunzione e uso di perizie

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

• Valutazione d'impatto

La proposta è volta a contrastare l'evasione dell'IVA e a semplificare la relativa procedura di imposizione e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo per le imprese e le

IT 4

² COM (2004) 728 def. - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10) ritirata il 21 maggio 2014 (GU C 153 del 21. 5. 2014, pag. 3).

amministrazioni. La soluzione è stata ritenuta dalla Polonia una misura adeguata ed è comparabile ad altre deroghe precedentemente o attualmente in vigore.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta contiene una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto e un termine automatico fissato al 31 dicembre 2019.

Qualora la Polonia ritenga opportuna un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2019, una relazione di valutazione dovrebbe essere presentata alla Commissione congiuntamente alla domanda di proroga entro il 1° aprile 2019.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica di Polonia a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto³, in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo a detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) addebitata su beni e servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva prevede l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA i beni destinati all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei all'impresa.
- (2) La decisione di esecuzione 2013/805/UE⁴ autorizzava la Polonia, fino al 31 dicembre 2016, a limitare il diritto di detrarre l'IVA sull'acquisto, il noleggio o il leasing di taluni veicoli stradali a motore e sulle spese correlate, nonché a esonerare il soggetto passivo dall'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA l'uso non professionale dei veicoli oggetto della limitazione.
- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione l'8 febbraio 2016 la Polonia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare misure speciali a taluni veicoli stradali a motore e alle spese a questi correlate, in deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il diritto di un soggetto passivo di detrarre l'IVA pagata sull'acquisto di beni e servizi e a quelle che impongono di contabilizzare l'imposta sui beni professionali utilizzati per scopi non professionali.
- (4) In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 6 giugno 2016 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Polonia Con lettera dell'8 giugno 2016 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

³ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

³

Decisione di esecuzione 2013/805/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 51).

- (5) In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della decisione 2013/805/UE, insieme alla domanda di proroga la Polonia ha presentato alla Commissione una relazione sull'applicazione di tale decisione comprendente un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Polonia ritiene che la percentuale del 50% continui ad essere giustificata. Al tempo stesso, per evitare la doppia imposizione, l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA l'uso non professionale di un veicolo a motore dovrebbe essere sospeso quando è soggetto a detta limitazione. Tali misure possono essere giustificate dall'esigenza di semplificare la procedura per l'imposizione dell'IVA e di evitare l'evasione tramite contabilità scorretta e falsa dichiarazione fiscale.
- (6) Alcuni tipi di veicoli a motore sono esclusi dall'ambito di applicazione delle misure speciali dato che, a causa della loro natura o del tipo di attività per la quale sono utilizzati, il loro uso per attività non professionali è considerato trascurabile. Pertanto, le misure speciali non dovrebbero applicarsi ai veicoli con più di nove posti a sedere (compreso quello del conducente) e con peso massimo totale superiore ai 3 500 chilogrammi. Inoltre la limitazione del diritto a detrazione non si applica all'IVA addebitata su qualsiasi spesa che sia interamente connessa all'attività professionale del soggetto passivo.
- (7) La limitazione del diritto a detrazione a norma delle misure speciali dovrebbe applicarsi all'IVA pagata sull'acquisto, l'acquisto intracomunitario, l'importazione, il noleggio o il leasing di determinati veicoli stradali a motore e sulle spese connesse, compreso l'acquisto di combustibile.
- (8) La proroga di tali misure di deroga dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della percentuale; È pertanto opportuno autorizzare la Polonia a continuare ad applicare la misura in questione per un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2019.
- (9) La Polonia, qualora considerasse necessaria un'ulteriore proroga delle misure di deroga oltre il 2019, dovrebbe presentare alla Commissione entro il 1° aprile 2019, insieme alla domanda di proroga, una relazione sull'applicazione delle misure in questione che comprenda un esame della percentuale applicata.
- (10) La deroga influirà solo in misura trascurabile sull'importo complessivo delle entrate fiscali riscosso allo stadio del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione europea provenienti dall'IVA.
- (11) È opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/805/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2013/805/UE è così modificata:

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1. La presente decisione scade il 31 dicembre 2019.

2. Eventuali richieste di proroga delle misure stabilite dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 1° aprile 2019. Le richieste sono accompagnate da una relazione che comprende un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione."

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il

> Per il Consiglio Il presidente